

## STATUTO

### **Art. 1 Denominazione**

E' costituita l'Associazione non lucrativa NIN HAO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA", di seguito chiamata per brevità "Associazione"

### **Art. 2 Sede e durata**

L'Associazione ha la sede legale a Milano MI - Italia

Potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, rappresentanze e uffici in altre località in Italia e all'estero.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

### **Art. 3 Scopo**

Scopo dell'Associazione è, nel rispetto delle leggi vigenti, quello di promuovere e diffondere la pratica, lo studio e l'insegnamento delle attività sportive dilettantistiche in particolare nelle discipline legate al Wushu Kung Fu tradizionale e moderno, e nello specifico: Taijiquan, Qi Gong, Tuei Shou; Baguazhang; Taolu nelle sue diverse tipologie, con attenzione anche agli aspetti culturali e di benessere della persona connessi a tali discipline.

Per il raggiungimento dei suoi fini, l'Associazione, in via esemplificativa e non tassativa, potrà svolgere le seguenti attività:

- a) svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva delle stesse discipline, mediante l'organizzazione di corsi a vari livelli anche per la pratica agonistica;
- b) organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive, iniziative di formazione, di approfondimento e di pratica comune ed ogni altra iniziativa anche a carattere culturale utile per la propaganda e la diffusione delle medesime discipline;
- c) svolgere attività di formazione e perfezionamento di istruttori nelle discipline sportive praticate;
- d) indire corsi d'avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- e) svolgere iniziative culturali, ludico e ricreative finalizzate a coniugare lo sport con attività legate al benessere psico-fisico, alla formazione e all'approfondimento di qualsiasi altra branca artistica e culturale in genere, anche con la partecipazione di soggetti non associati, e che includano lo sport come elemento strutturale su cui si fonda l'iniziativa;
- f) organizzare gite, viaggi e soggiorni correlate al proprio scopo istituzionale.
- g) pubblicare periodici o notiziari riguardanti le attività associative, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi testi e circolari riconducibili alle attività che costituiscono l'oggetto associativo;
- h) realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget, ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali curandone la distribuzione;

- i) svolgere ogni altra attività o servizio connessi al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività, in quanto ad esse integrative, accessorie, anche a carattere commerciale, purché nei limiti consentiti dalla legge.

Conformemente alle finalità ricreative dell'Associazione potrà essere attivato nei locali sociali un posto di ristoro riservato ai soli Associati.

L'Associazione accetta incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie e regolamentari del C.O.N.I., del C.I.O., della Federazione o Ente Nazionale di Promozione Sportiva di appartenenza e si impegna ad accettare, a rispettare e a far rispettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del C.O.N.I., del C.I.O., della Federazione o Ente Nazionale di Promozione Sportiva di appartenenza stessa dovessero adottare a suo carico o a carico dei propri Associati, nonché le decisioni che le Autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società e associazioni affiliate

In generale potrà svolgere ogni attività che contribuisca al perseguimento degli scopi che si prefigge, mettendo in atto tutte le iniziative idonee ai fini enunciati.

## **Soci**

### **Art. 4 Categorie di soci**

Possono essere associati tutte le persone fisiche anche non cittadine o residenti, le persone giuridiche, le associazioni, le istituzioni pubbliche o private interessate alla realizzazione delle finalità dell'Associazione e che ne condividono lo spirito e gli ideali.

Le persone giuridiche e gli enti di qualsiasi natura agiscono nei rapporti con l'associazione, a mezzo del legale rappresentante.

L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di associati: soci fondatori e soci ordinari.

Sono **soci fondatori** le persone intervenute nell'atto costitutivo

Sono **soci ordinari** coloro che sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo a seguito di proposizione di apposita domanda.

### **Art. 5 Modalità di ammissione**

Gli aspiranti soci ordinari devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.

La domanda deve contenere la dichiarazione della condivisione delle finalità dell'associazione e l'impegno all'osservanza dello Statuto e degli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo provvede a rispondere alle domande di ammissione entro 60 giorni dal loro ricevimento, potrà altresì delegare ad uno o più membri il potere di ratificare le domande di ammissione direttamente in fase di richiesta.

Le comunicazioni di diniego devono essere recapitate in forma cartacea (lettera, fax) oppure in forma elettronica (posta elettronica).

L'ammissione è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo o dai membri delegati dal Consiglio Direttivo.

## **Art. 6 Diritti dei soci**

Tutti i soci godono del diritto di :

- elettorato attivo e passivo;
- partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione;
- riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- prendere visione degli atti e dei registri dell'Associazione presso la sede sociale;
- i soci hanno il diritto a vedersi rimborsare le spese effettuate per attività svolte in conto dell'Associazione, solo se documentate, nei limiti e modalità stabilite dall'Assemblea e dal Regolamento interno.

## **Art. 7 Doveri dei soci**

Tutti i soci sono tenuti :

- a comportarsi in modo da non operare in contrasto con il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione;

- al rispetto e alla piena accettazione dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché delle delibere del Consiglio Direttivo;

I soci fondatori e i soci ordinari sono tenuti al versamento della quota associativa e delle quote contributive alle attività associative determinate successivamente dal Consiglio Direttivo e al versamento di eventuali contributi associativi supplementari decisi dallo stesso.

## **Art. 8 Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde per decesso, mancato pagamento della quota sociale annuale, dimissioni volontarie, espulsione da parte del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni volontarie il socio è tenuto a inviare una comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso che non darà diritto ad alcun rimborso o indennità.

Il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione di un associato nei casi di gravi comportamenti in contrasto con lo statuto e i principi dell'Associazione, atteggiamenti volutamente volti al danneggiamento dell'Associazione, inosservanza alle delibere e regolamenti associativi, atteggiamenti di aperta ostilità nei confronti di altri associati e saranno notificate al socio via mail o per lettera semplice..

## **Art. 9 Risorse economiche e finanziarie e Patrimonio dell'Associazione**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative annuali e corrispettivi specifici per le attività istituzionali riconosciuti dai soci ed eventuali contributi straordinari nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea;
- donazioni ed erogazioni liberali;
- lasciti testamentari;
- contributi e finanziamenti da parte di enti pubblici o privati;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi e raccolte pubbliche di fondi;

- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- ogni altro tipo di entrate, purché di natura lecita.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.

Le entrate dell'Associazione devono sempre essere utilizzate, nel rispetto del presente statuto, per il raggiungimento delle finalità associative.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, bensì utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.

L'esercizio sociale inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo (rendiconto economico-finanziario della gestione), che deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro quattro mesi dalla conclusione dell'esercizio sociale

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

## **Organi dell'Associazione e loro funzionamento**

### **Art. 10 Organi dell'Associazione**

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Il Tesoriere
- Il Segretario

### **Art. 11 Assemblea dei soci**

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti e dissenzienti.

L'Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria o in via straordinaria.

All'Assemblea hanno diritto di partecipare tutti i soci.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altro socio con delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

Hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni, iscritti all'Associazione e in regola con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza dal Vicepresidente dell'Associazione.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. La funzione di Segretario di seduta viene svolta da un socio nominato dal Presidente. Ove necessario il Presidente nomina due scrutatori.

La convocazione dell'Assemblea generale dovrà avvenire mediante avviso da affiggersi all'interno della sede legale, almeno otto giorni prima della riunione, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora (sia della prima che della seconda convocazione) e degli argomenti all'ordine del giorno.

Saranno considerati validi a tutti gli effetti gli avvisi di convocazione assembleari e tutte le altre comunicazioni sociali effettuate mediante l'utilizzo di strumenti telematici che contengano tutti gli elementi previsti nel comma precedente : e- mail , sito internet istituzionale, sms etc... Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente, dal segretario di seduta e se nominati dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo per garantirne la massima diffusione.

L'Assemblea si riunisce **in via ordinaria** almeno una volta all'anno, entro il 31 dicembre, per l'approvazione dei bilanci e ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e quando un quarto dei soci lo richieda.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- concorre alla definizione degli indirizzi politici e programmatici dell'Associazione;
- approva il regolamento interno;
- nomina i membri del Consiglio Direttivo;
- esamina e delibera gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- approva il bilancio preventivo e quello consuntivo.

L'Assemblea dei soci si riunisce **in via straordinaria** su deliberazione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un decimo dei soci, indirizzata al Consiglio Direttivo.

In questo caso, la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è valida se sono presenti almeno i due terzi dei Soci e delibera validamente a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei presenti e delibera validamente con la maggioranza dei presenti

## **Art. 12 Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 membri eletti dall'Assemblea ordinaria tra i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. La votazione avverrà a scrutinio segreto. I soci potranno esprimere tre preferenze. L'Assemblea che elegge il Consiglio Direttivo ne determina preventivamente il numero dei membri.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente che è anche Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente che è anche Vicepresidente dell'Associazione e il segretario.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre anni o fino a revoca o dimissioni.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- perseguire le finalità statutarie e attuare le delibere prese dall'Assemblea dei soci;
- predisporre il rendiconto annuale e il bilancio preventivo;
- deliberare in materia di ammissione, decadenza, esclusione del socio;
- fissare la misura della quota associativa e degli eventuali contributi associativi supplementari;
- emanare regolamenti e norme per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- qualsiasi altra facoltà che non sia – in virtù di legge e del presente statuto riservata alla competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno due dei suoi membri. E' convocato dal Presidente con avviso, effettuato anche mediante e-mail o sms o fax. Sono considerate tuttavia valide le riunioni del Consiglio Direttivo, anche senza alcuna formalità di convocazione, qualora vi partecipi l'intero Consiglio Direttivo in carica.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, atte a garantire la massima diffusione.

Qualora un membro del Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo, non partecipi a più di tre riunioni consecutive, può essere escluso dallo stesso Consiglio Direttivo con delibera. La decisione è insindacabile.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione cooptando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio od altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. In caso non vi siano sostituiti né soci disposti a partecipare, il Consiglio Direttivo resta in carica con i componenti ridotti di numero fino alla successiva assemblea.

Il consigliere dissenziente ha diritto a far valere il suo dissenso nel verbale che verrà redatto alla fine di ogni riunione del Consiglio Direttivo.

Quando necessario il Consiglio Direttivo può procedere alla nomina di eventuali dipendenti, impiegati, collaboratori e consulenti esterni, determinandone la retribuzione.

Il Consiglio Direttivo potrà riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale.

### **Art.13 Il Presidente**

Il Presidente dura in carica fino a revoca o dimissioni.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi.

Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento temporaneo viene sostituito dal Vicepresidente.

Il Vicepresidente dura in carica fino a revoca o dimissioni.

Il Presidente può delegare mansioni al Vicepresidente.

#### **Art. 14 Tesoriere e Segretario**

Il Segretario (che verrà eletto tra i membri del C.D.) cura la redazione dei Verbali delle delibere del Consiglio Direttivo, delle Assemblee dei Soci ed il collegamento tra il Consiglio Direttivo e le Commissioni, i Comitati Permanenti, i Direttori dei corsi didattici, gli Enti di Promozione Sportiva.

Il Tesoriere cura la gestione finanziaria dell'Associazione su direttiva del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 15 Il Presidente onorario**

Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente onorario tra persone che si sono distinte per particolari meriti personali, professionali, istituzionali.

La durata della carica è fino a revoca o dimissioni.

Il Presidente onorario ha la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo solo con poteri consultivi.

Al Presidente onorario deve essere comunicata la convocazione del Consiglio Direttivo con l'ordine del giorno in discussione

#### **Art. 16 Incompatibilità ed esclusioni**

Non possono essere chiamati a ricoprire le cariche sociali:

- a) coloro che non siano maggiorenni;
- b) coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
- c) coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno inflitte dal C.O.N.I. o da una Federazione o Ente Nazionale di Promozione Sportiva
- d) coloro che ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito definito dalla normativa vigente.

#### **Art. 17 Scioglimento**

L'Assemblea straordinaria, all'atto dello scioglimento dell'Associazione delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad enti affini, alla Federazione o Ente Nazionale di Promozione Sportiva di appartenenza o ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ovvero a fini sportivi.